

RDL 3 marzo 1938, n. 680 - Convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41.

Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.

Art. 1.

è approvato l'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali annesso al presente decreto, visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente insieme con le allegate norme e tabelle A, B e C.

Vedi anche l'art. 1 della legge 11 aprile 1955, n. 379, che stabilito l'unificazione della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti Locali e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti Locali, ndr.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 1938, salvo quelle dell'art. 80 dell'annesso ordinamento, che hanno effetto dal 1° luglio 1937, per le pensioni vigenti a tale data, e dalla rispettiva decorrenza, per le pensioni da liquidarsi con decorrenza posteriore alla data stessa.

Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 49 dell'annesso ordinamento concernente l'attribuzione dell'onere per il riconoscimento delle benemerenze fasciste, ha effetto dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, anche nei riguardi degli istituti di previdenza cui la disposizione stessa è estesa con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali

Art. 1.

La cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma. Essa provvede alle pensioni e alle indennità degli impiegati dei comuni, delle amministrazioni provinciali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, nonché degli altri enti ai quali siano estese le disposizioni sulla cassa, escluse le categorie alle cui pensioni e indennità provvedono altre casse di previdenza amministrate dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, la cassa di previdenza è considerata come amministrazione dello Stato.

Le spese di amministrazione sono a carico della cassa di previdenza.

Art. 5.

La iscrizione alla cassa è obbligatoria per gli impiegati degli enti contemplati dal precedente art. 1 che percepiscano uno stipendio annuo non minore di lire 300, anche se corrisposto da due o più di detti enti e che siano stati assunti per la prima volta in posti stabiliti per legge o per organico, rispettivamente dalle date in appresso indicate:

- a) dal 1° gennaio 1904 in poi per gli impiegati dei comuni e dei consorzi di comuni;
- b) dal 1° gennaio 1908 in poi per gli impiegati delle province e dei consorzi di province;
- c) dal 1° gennaio 1908 in poi per gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e dei monti dei pegni anche dopo l'assegnazione alla prima categoria, salvo quanto è disposto dai successivi articoli da 14 a 17;
- d) dal 1° gennaio 1914 in poi per gli impiegati delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, esclusi dal 1° gennaio 1919 gli impiegati delle aziende medesime che esercitano pubblici servizi di trasporto;
- e) dal 1° luglio 1924 in poi per gli impiegati degli enti sopraindicati compresi nei territori già soggetti all'ex impero austro-ungarico, salvo quanto è disposto alla successiva lettera f);

- f) dal 22 aprile 1925 in poi per gli impiegati degli enti sopraindicati compresi nel territorio del già Stato libero di Fiume;
- g) dal 12 luglio 1913 in poi per l'impiegato d'ordine dell'istituto nazionale Regina Margherita per orfani di maestri elementari;
- h) dal 1° gennaio 1933 in poi per gli impiegati dell'istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali (con il DLgs CPS 31 ottobre 1946, n. 350, ha assunto la denominazione di "Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali" - INADEL -, ndr) salvo quanto è disposto dall'art. 9;
- i) dalla data di costituzione dell'ente consorziale per gli impiegati dei consorzi fra comuni e province, eventualmente con partecipazione di altri enti e di privati;
- l) dalla entrata in vigore del presente ordinamento per gli impiegati delle aziende autonome per l'amministrazione delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo o di altre aziende costituite in ente autonomo, cui siano attribuite funzioni di spettanza e di interesse di uno o più comuni o province;
- m) dalla entrata in vigore del presente ordinamento per gli impiegati delle università agrarie e delle altre persone giuridiche costituite per virtù della legge 4 agosto 1894, n. 397, e successive modificazioni;
- n) dalla entrata in vigore del presente ordinamento per gli impiegati di quegli istituti a favore dei ciechi e dei sordomuti, già istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o già dipendenti da dette istituzioni, che siano stati dichiarati istituti di istruzione;
- o) dalla entrata in vigore del presente ordinamento per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e tecnico degli istituti pareggiati di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica eretti in ente morale o mantenuti da enti morali che non siano già obbligati all'iscrizione in virtù delle norme contenute nelle precedenti lettere;
- p) dalle date e alle condizioni stabilite di volta in volta per gli impiegati degli altri enti cui per legge o per decreto reale si estendano le disposizioni sulla cassa di previdenza.

Dalle date rispettivamente sopraindicate e fino all'entrata in vigore del presente ordinamento è altresì obbligatoria la iscrizione per gli impiegati con nomina regolare e con stipendio annuo non inferiore a lire 300, assunti presso gli enti di cui alle lettere a), b), d), e), f), posteriormente alle date stesse, che siano stati adibiti a servizi di carattere permanente e con mansioni che abbiano costituito la loro prevalente occupazione, anche se la nomina sia stata fatta a tempo determinato e anche se i posti rispettivi non siano stati compresi nelle tabelle organiche. Tale disposizione non si applica agli impiegati cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1926.

Dall'entrata in vigore del presente ordinamento, è inoltre obbligatoria l'iscrizione per gli impiegati con stipendio annuo non minore di lire 300, comunque assunti presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, dalle date sopraindicate in poi, fatta eccezione per l'istituto indicato alla lettera g), che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza ed anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche.

La iscrizione obbligatoria di cui ai commi precedenti ha effetto dalle date di assunzione per gli impiegati che alla data di pubblicazione del presente ordinamento si trovino in servizio nelle predette condizioni, eccetto che per quelli in servizio presso gli enti di cui alla lettera c), per i quali si applica dall'entrata in vigore dell'ordinamento stesso.

Art. 6.

Agli enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937, n. 847, e ai rispettivi impiegati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente ordinamento per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro impiegati.

Art. 7.

L'iscrizione alla cassa è obbligatoria per il personale di ruolo, direttivo, insegnante ed amministrativo degli istituti musicali pareggiati:

- a) dalla data del pareggiamento se questo sia avvenuto in applicazione del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
- b) dal 21 settembre 1932 per gli istituti già pareggiati al 15 maggio 1930, purché gli istituti stessi fossero già eretti in ente morale o dipendenti da enti morali, ovvero abbiano ottemperato entro il 21 settembre 1932 all'obbligo di porsi in condizione di essere eretti in ente morale o di porsi alla dipendenza di un ente morale.

Sono esentati dall'obbligo della iscrizione i personali di cui al primo comma del presente articolo che alle date sopraindicate fossero eventualmente iscritti a regolamenti o convenzioni speciali di pensione in vigore presso gli istituti dianzi indicati, o assicurati agli istituti indicati nel secondo comma del successivo art. 10.

Art. 8.

L'iscrizione alla cassa è facoltativa per gli impiegati delle categorie comprese nel precedente art. 5 con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, e per quelli assunti posteriormente, i cui stipendi annuali, anche se corrisposti da due o più enti, non raggiungano la somma di lire 300. Gli impiegati con stipendio inferiore a lire 300, iscrivendosi, debbono versare alla cassa, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

Art. 9.

Per gli impiegati dell'istituto nazionale, fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali (con il DLgs CPS 31 ottobre 1946, n. 350, ha assunto la denominazione di "Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali" - INADEL -, ndr) indicati alla lettera h) del precedente art. 5, l'iscrizione decorre da data non anteriore al 1° giugno 1934 e non è obbligatoria per quelli che al 26 aprile 1934 avevano raggiunto l'età di anni 40.

Art. 10.

L'iscrizione alla cassa non è obbligatoria per gli impiegati di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 5, iscritti da data anteriore al 1° luglio 1926 a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni in vigore rispettivamente al 1° gennaio degli anni 1904 e 1908.

Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per pensioni, gli impiegati di cui al comma precedente, i quali da epoca anteriore rispettivamente al 1° gennaio degli anni 1904 e 1908 siano iscritti o assicurati, con concorso dell'ente, all'istituto nazionale fascista della previdenza sociale (Attualmente: Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS), all'istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri istituti assicurativi.

Art. 11.

L'iscrizione alla cassa non è obbligatoria per gli impiegati di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 5 iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni già vigenti rispettivamente al 1° luglio 1924, ed al 22 aprile 1925, oppure entrati in vigore anteriormente al 7 maggio 1926, finché tali regolamenti o convenzioni non siano abrogati, fatta eccezione per gli impiegati delle aziende dei servizi municipalizzati.

Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni gli impiegati di cui al comma precedente iscritti o assicurati, col concorso dell'ente, a casse, istituti o fondi speciali che provvedono al trattamento di quiescenza e che abbiano sede nei territori indicati alle lettere su indicate.

Vedi anche l'art. 22 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, ndr.

Art. 12.

Gli impiegati iscritti ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle casse, istituti e fondi speciali di cui ai precedenti articoli 7, 10 e 11 hanno facoltà di domandare di essere iscritti alla cassa di previdenza cessando la loro iscrizione ai regolamenti, convenzioni, casse, istituti e fondi predetti. L'iscrizione ha effetto dal primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la domanda è pervenuta alla prefettura o alla cassa di previdenza.

Gli enti hanno facoltà di chiedere l'iscrizione alla cassa anche dei propri impiegati iscritti ai regolamenti, convenzioni, casse, istituti e fondi speciali di cui al comma precedente, rimanendo salva, a carico degli enti stessi, per tutto il servizio utile reso presso di essi l'applicazione delle disposizioni o convenzioni più favorevoli agli impiegati, ai sensi del terz'ultimo comma del successivo art. 52. L'iscrizione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza.

Quando gli impiegati siano iscritti alla cassa di previdenza, gli enti sono tenuti al pagamento del contributo di cui al successivo art. 24.

Art. 13.

L'iscrizione non è obbligatoria per il personale di cui alla lettera i) dell'art. 5, per il quale, anteriormente alla pubblicazione del presente ordinamento, sia stato assicurato, col concorso dell'ente, un trattamento di quiescenza o di assicurazione con regolamento o convenzione speciale. Per tale personale è anche applicabile il precedente art. 12.

Art. 14.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 25.000, non sono obbligate ad iscriverne alla cassa i propri impiegati, né a corrispondere il contributo annuale di cui al successivo art. 24.

Gli impiegati di dette istituzioni hanno facoltà di iscriversi alla cassa corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

Art. 15.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo alla cassa se non siano autorizzate dalla giunta provinciale amministrativa.

Tale autorizzazione è pure necessaria nei casi contemplati dall'ultima parte del precedente art. 8 e dal secondo comma dell'art. 17.

Art. 16.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 25.000 ed i monti di pegni di 1^a categoria, nonché gli istituti di cui alla lettera n) dell'art. 5 sono esonerati dal contributo alla cassa per i posti vacanti o coperti da titolari non iscritti alla cassa medesima.

Art. 17.

Gli enti indicati nel precedente art. 16 sono esonerati da ogni contributo per i loro personali in servizio già provvisti di pensione, che non sia di guerra né privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.

La Corte costituzionale, con la sentenza 16 aprile 1985, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui esonera gli enti da ogni contributo per il personale in servizio che appartenga a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza.

I personali anzidetti possono iscriversi alla cassa di previdenza, nella loro qualità di impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente, a meno che quest'ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.

Art. 18.

Gli impiegati iscritti alla cassa di previdenza sociale addetti ai servizi comunali delle imposte di consumo, che, per effetto della cessione in appalto della relativa riscossione, passino al servizio temporaneo dell'appaltatore, restano iscritti alla cassa, continuando a carico dei comuni e degli impiegati l'onere dei rispettivi contributi.

Quelli degli impiegati predetti che siano dall'appaltatore destinati al servizio delle imposte di consumo presso i comuni diversi da quelli di provenienza, continuano a rimanere iscritti alla cassa e l'onere del contributo dell'ente è a carico dell'appaltatore.

Gli impiegati addetti ai servizi suaccennati che passino volontariamente alla dipendenza di appaltatori, hanno facoltà di rimanere iscritti alla cassa, assumendo a proprio carico anche il contributo dell'ente. La facoltà deve essere esercitata entro un anno dal passaggio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se il passaggio abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reinscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza.

Nei primi cinque giorni di ogni mese l'appaltatore versa alla cassa comunale l'importo mensile dei contributi a carico degli impiegati, salvo rivalsa all'atto del pagamento degli stipendi, oltre al contributo proprio nel caso previsto dal secondo comma. Contro l'appaltatore che non versi i contributi dovuti, il comune può procedere con le norme che si applicano per il mancato versamento del canone d'appalto.

Agli effetti del presente articolo l'istituto nazionale gestione imposte di consumo è considerato in ogni caso come appaltatore.

Art. 19.

Gli impiegati già iscritti alla cassa di previdenza che siano stati o siano assunti in servizio dal governo delle isole Egee per le funzioni di segretario comunale, continuano, finché adibiti a tali funzioni, a rimanere iscritti alla cassa.

Il pagamento dei contributi dovuti alla cassa viene effettuato dai comuni interessati, sia per le quote a loro carico che per quelle trattenute sugli stipendi degli impiegati, nella misura ed alle scadenze prescritte dalle disposizioni del presente ordinamento.

Art. 20.

Gli impiegati iscritti alla cassa di previdenza che siano assunti presso consorzi di bonifica o idraulici aventi carattere di pubblica amministrazione, non contemplati nel precedente art. 5, lettera i), e che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza, hanno la facoltà di rimanere iscritti o di essere reinscritti alla cassa durante tale servizio corrispondendo i contributi personali, purché ne facciano domanda entro un anno dalla data di assunzione in servizio presso i consorzi predetti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reinscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza.

I consorzi che abbiano alla propria dipendenza impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, sono obbligati a corrispondere i contributi di cui al successivo art. 24.

Nei primi cinque giorni di ogni mese il consorzio versa alla cassa del comune in cui ha sede, l'importo mensile dei contributi propri e di quelli personali dovuti dagli impiegati iscritti, salvo rivalsa, per i contributi personali, all'atto del pagamento degli stipendi.

Art. 21. (nel testo modificato dall'art. 23, comma 2, della legge 24 maggio 1952, n. 610).

[Gli impiegati iscritti alla cassa, i quali per effetto del trasferimento dell'azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta dagli enti, passino alla dipendenza di privati o di enti non iscrivibili alla cassa, hanno la facoltà di restare iscritti fino a che rimangano adibiti al medesimo servizio, sottoponendosi al pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente, da commisurarsi sulla retribuzione annua percepita presso gli enti pubblici predetti all'atto del trasferimento e da versarsi direttamente ed in unica soluzione alle sezioni di regia tesoreria provinciale entro il 31 dicembre dell'anno cui il contributo si riferisce. Sui contributi versati oltre detto termine sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale.

Eguale facoltà è data, alle medesime condizioni agli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica di assistenza o beneficenza, o l'importo delle sue entrate effettive ordinarie si sia ridotto a meno di lire 25.000, salvo che in quest'ultimo caso l'ente, ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15, assuma l'onere del contributo di cui all'art. 24.

La stessa facoltà ed alle medesime condizioni è data agli impiegati iscritti alla cassa che passino volontariamente al servizio di privati o di enti non iscrivibili, i quali esercitino un pubblico servizio. La facoltà di cui ai commi precedenti deve essere esercitata entro un anno dal verificarsi degli eventi ivi previsti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se gli eventi siansi verificati anteriormente. In quest'ultimo caso la reinscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza.

Gli impiegati di cui ai primi due commi del presente articolo che non si avvalgono della suaccennata facoltà o decadano dall'iscrizione acquistano il diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio legale, o, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto, a conseguire l'indennità di cui al successivo art. 32 o la pensione di cui alla lettera a) dell'art. 33.

Agli impiegati che, a causa del verificarsi degli eventi previsti nel primo o nel secondo comma del presente articolo, cessino dal servizio, si applicano le disposizioni del comma precedente. Tali disposizioni sono applicabili anche agli impiegati delle aziende municipalizzate i quali cessino dal rapporto d'impiego per la soppressione dell'azienda.

Agli impiegati che, dopo il verificarsi degli eventi di cui nei primi due commi del presente articolo, abbiano continuato nell'iscrizione alla cassa, e cessino successivamente dal rapporto d'impiego ed ai loro aventi causa compete il rimborso dei contributi personali con i relativi interessi composti al saggio legale. Qualora gli impiegati stessi abbiano compiuto il periodo minimo rispettivamente prescritto, ad essi, o alle loro vedove ed orfani, spetta il diritto all'indennità a norma dei successivi articoli 32 e 37, o alla pensione giusta la lettera a) dell'art. 33 e all'art. 38.

Agli impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo, alle loro vedove ed orfani si applica il disposto della seconda parte del comma precedente].

Articolo abrogato dall'art. 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274; la normativa contenuta nell'art. 21 è stata riordinata dall'art. 5 della stessa legge n. 274/1991, ndr.

Art. 22.

L'iscrizione facoltativa a carico dell'ente e dell'impiegato è irrevocabile.

Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza.

Art. 23.

Il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla cassa è fissato nella misura dell'otto per cento delle retribuzioni [4].

Si considerano retribuzioni, agli effetti del presente ordinamento, gli stipendi relativi, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni. La valutazione degli assegni in natura, quando non risulti stabilita da norme speciali, è fatta dal prefetto, sentiti gli enti interessati.

Quando nell'ammontare complessivo della retribuzione annua su cui va calcolato il contributo vi siano frazioni di 500 lire, la somma che, eccede le 250 lire è calcolata per 500 lire intere, quella che non eccede non è calcolata.

Le variazioni di retribuzione che l'impiegato consegua nel corso dell'anno si considerano, ai fini del contributo, aventi decorrenza dal 1° gennaio successivo, salvo che esse dipendano da passaggio ad altro ente.

Per la retribuzione da considerare ai fini di pensione vedi anche l'art. 5, della legge 11 aprile 1955, n. 379, l'art. 32 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e gli articoli 1 e 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Dal 1996, in applicazione dell'art. 2, commi 9, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche alle forme di previdenza esclusiva dell'AGO si applica la normativa generale che considera tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro con le esclusioni espressamente indicate, ndr.

Art. 24.

Il contributo annuale a carico degli enti è fissato nella misura del nove per cento delle retribuzioni corrisposte agli impiegati iscritti e a quelli delle categorie comprese nel precedente art. 5, con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, che non si siano avvalsi della facoltà di iscrizione alla cassa, salvo quanto è disposto per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i monti dei pegni di prima categoria, dai precedenti articoli 14 a 17 e ferme restando le disposizioni dell'art. 137 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Quando i posti stabiliti per legge o per organico non siano coperti da un titolare o da un impiegato provvisorio soggetto all'iscrizione, gli impiegati di cui al penultimo comma del precedente art. 5 cessino dal servizio permanendo tuttavia in bilancio lo stanziamento delle relative retribuzioni, gli enti sono tenuti a versare alla cassa oltre il contributo di cui al comma precedente, anche quello prescritto a carico dell'impiegato dal precedente art. 23, salvo l'eccezione di cui all'art. 16.

Gli enti sono soggetti al contributo di cui al presente articolo per gli impiegati iscritti a regolamenti, convenzioni, casse, istituti, o fondi speciali di pensione ai termini dei precedenti articoli 7, 10, 11 e 13.

Sono esonerate da tale contributo anche le aziende municipalizzate limitatamente agli impiegati a favore dei quali al 1° gennaio 1914 era assicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari, nonché gli enti di cui alle lettere l), m), ed o), del precedente art. 5 relativamente a quegli impiegati a favore dei quali abbiano assicurato, in precedenza all'entrata in vigore del precedente ordinamento, un trattamento di quiescenza, e fino a che gli impiegati stessi non si iscrivano volontariamente alla cassa.

Per gli impiegati in aspettativa per motivi di salute e per quelli in disponibilità i contributi degli enti e quelli personali sono liquidati sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, ma l'ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all'assegno effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio.

Agli effetti del contributo il posto coperto dall'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego si considera vacante, salvo che a supplire l'impiegato stesso sia assunto altro impiegato che per tale supplenza sia assoggettato all'iscrizione.

Art. 25.

In caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso due o più degli enti di cui ai precedenti articoli, i contributi, tanto per gli impiegati quanto per gli enti, sono dovuti in ragione delle retribuzioni rispettivamente corrisposte all'impiegato medesimo da ciascun ente.

Art. 32.

Ha diritto di conseguire l'indennità per una volta sola l'impiegato iscritto alla cassa di previdenza, che dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile:

- a) sia licenziato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico;
- b) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dal servizio con risoluzione del rapporto d'impiego, per il raggiungimento del limite di età stabilito nel regolamento organico, per inabilità fisica, incapacità professionale, scarso rendimento o per essersi posto in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo;
- c) sia cessato dal rapporto d'impiego, per qualunque causa, in età di 60 o più anni;
- d) sia cessato dal rapporto d'impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi articoli 43 e 44;
- e) sia cessato per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;
- f) sia cessato dal rapporto d'impiego per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purché comprovi con visita medica collegiale, richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere il servizio

Per quanto concerne il conseguimento del diritto all'indennità una volta tanto, per una delle cause indicate alle lettere del presente articolo, vedi anche l'art. 6, comma 1, della legge 11 aprile 1955, n. 379, ndr.

Agli effetti del presente ordinamento l'impiegato trattenuto in servizio dopo la risoluzione del rapporto d'impiego si considera come riassunto in servizio ai sensi del successivo art. 63.

L'indennità è uguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente ordinamento, della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dei primi tre commi del successivo art. 34

La Corte costituzionale, con la sentenza 29 gennaio-5 febbraio 1987, n. 31, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, nella parte in cui esclude i dipendenti dagli enti locali, dimissionari prima di aver maturato il diritto a pensione, dal diritto alla indennità una tantum.

Art. 33.

Ha diritto di conseguire la pensione diretta l'impiegato iscritto alla cassa di previdenza:

- a) quando dopo 20 anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;
- b) quando cessi dal rapporto d'impiego dopo 40 anni di servizio utile;
- c) quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego, sia qualunque sia la durata del servizio prestato (Vedi anche gli articoli 7, comma 2, e 8, lett. c), e gli articoli 42 e 43, della legge 11 aprile 1955, n. 379, nonché l'art. 16 della legge 22 novembre 1962, n. 1646);
- d) quando, dopo 25 anni di servizio utile, cessi dal rapporto d'impiego per cause o in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

Agli effetti della precedente lettera c) si considerano, rispettivamente, avvenuti unicamente per causa di servizio o determinati unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori oggettivi di servizio aventi per se stessi capacità di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subiettive predisponenti (Vedi anche gli articoli 7, comma 2, e 8, lett. c), e gli articoli 42 e 43, della legge 11 aprile 1955, n. 379, nonché l'art. 16 della legge 22 novembre 1962, n. 1646).

La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 34.

La pensione diretta è liquidata, in base agli stipendi ed altri assegni soggetti a contributo, mediante l'applicazione della tabella A unita al presente ordinamento, secondo le norme in essa indicate.

Gli stipendi annui da valutarsi per i servizi resi anteriormente all'entrata in vigore del presente ordinamento sono arrotondati calcolando per dieci lire le frazioni che eccedono le cinque lire e trascurando le altre.

Per gli impiegati che acquistino il diritto a pensione a norma delle lettere a), b) e c) del precedente art. 33, gli stipendi valutabili a norma dei due commi precedenti, relativi ai servizi anteriori al 1° gennaio 1920, sono aumentati ai fini della liquidazione della pensione, secondo le seguenti aliquote:

> 300 per cento per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1907;

> 200 per cento per i servizi prestati dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1919.

Nel caso di cui alla lettera c) del precedente art. 33, la pensione, calcolata a norma dei tre primi commi del presente articolo, è aumentata di un decimo e non può essere inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione di cui all'art. 23 per l'impiegato avente 25 o più anni di servizio utile, né alla metà della retribuzione stessa per l'impiegato con meno di 25 anni di servizio utile.

In nessun caso la pensione può eccedere la media del migliore triennio delle retribuzioni utili a pensione, effettivamente godute dall'impiegato.

La pensione diretta non può essere inferiore a lire milleottocento annue, purché non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dall'impiegato nell'ultimo anno di servizio.

Agli effetti dei due commi precedenti, le retribuzioni utili a pensione effettivamente godute non possono valutarsi in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione alla cassa.

Art. 35.

Per la determinazione degli anni di servizio e dell'età degli impiegati, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, altrimenti si trascura.

Sull'argomento vedi anche l'art. 10 della legge 26 luglio 1965, n. 965, l'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e l'art. 59, comma 1 lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ndr.

Art. 37.

La vedova [6] dell'impiegato iscritto alla cassa, coniugato prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ha diritto all'indennità se l'impiegato muore in attività di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile, purché il matrimonio sia stato contratto prima che l'impiegato avesse compiuto i cinquanta anni di età o almeno due anni prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ovvero dal matrimonio sia nata prole benché postuma. Non ha diritto a indennità la vedova che alla morte dell'impiegato ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni dell'impiegato, purché nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione del rapporto d'impiego, nonché a quelli legittimati per decreto reale anteriore alla cessazione stessa.

L'indennità è pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata all'impiegato secondo la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 32.

Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova e, in ogni caso, quando vi siano orfani minorenni od orfane nubili minorenni di precedente matrimonio dell'impiegato, l'indennità è ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve n'è uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli non separati di interessi.

Gli orfani di impiegata, anche se abbiano il padre vivente, nonché gli orfani di padre e di madre ambedue impiegati, hanno diritto rispettivamente all'indennità o alle due distinte indennità nella misura sopra indicata.

Art. 40.

La vedova dell'impiegato [6] iscritto alla cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato, pronunciata per di lei colpa, quando l'iscritto sia morto in conseguenza di uno degli eventi di servizio considerati nella lettera c) del precedente art. 33, avveratosi dopo il

matrimonio, ha diritto alla pensione indiretta, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto, in misura eguale a quella che sarebbe spettata o che fu liquidata all'impiegato. In mancanza della vedova [6] o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani minorenni nati o legittimati per decreto reale anteriore all'evento stesso.

Agli effetti dei due commi precedenti l'evento non dipendente da causa violenta ed esterna si presume avverato nel giorno della prima constatazione da parte delle autorità amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverato nel giorno della cessazione del rapporto d'impiego.

Quando si verifichi il caso di cui al quarto comma del precedente art. 37, la pensione viene ripartita per metà alla vedova [6] e per l'altra metà in parti eguali agli orfani, oppure se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.

La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei commi precedenti deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'impiegato o del pensionato.

La vedova [6] dell'impiegato il quale, dopo conseguita la pensione di cui alla lettera c) dell'art. 33, muoia in condizioni diverse da quelle stabilite nel primo comma del presente articolo, ha diritto alla reversibilità della pensione stessa alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 38 e 39 quand'anche il matrimonio, contratto dall'impiegato dopo compiuti i cinquant'anni di età, rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto d'impiego; in mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la reversibilità della predetta pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 38 e 39.

Vedi anche l'art. 8, comma 3, e l'art. 9 comma 1, della legge 11 aprile 1955, n. 379. In tema di pensione ai superstiti vedi anche l'art 2 della legge 8 agosto 1991, n274, e l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ndr.

Art 41.

La vedova [6] che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfane in età minore, se contraggono matrimonio.

Vedi anche l'art. 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ndr.

Art. 43.

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita si perdono dall'impiegato:

1° per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, malversazione, concussione o corruzione di cui agli articoli da 314 a 320 del codice penale.

Perdono ugualmente il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e a godere la pensione già conseguita la vedova e gli orfani incorsi in condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Art. 44.

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la pena non sia estinta.

Art. 45.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 43 e 44, alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennità o la pensione cui avrebbero avuto diritto se l'impiegato, la vedova o l'orfano fossero morti il giorno in cui la condanna è passata in giudicato.

Il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli dell'impiegato condannato è subordinato alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.

Qualora l'impiegato riacquisti il diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'art. 44, se alla moglie o alla

prole erasi liquidata l'indennità, ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi all'impiegato stesso, se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

Nel caso di ripristino del diritto a pensione, o di termine della sospensione di cui all'art. 44, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che fosse stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma degli articoli 39 e 40. Nel caso di ripristino del diritto a indennità, o di cessazione della sospensione di cui all'art. 44, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennità non sia spettata ad altri aventi diritto.

Art. 46.

Nessun conferimento d'indennità o di pensione, dirette o indirette, può essere fatto se l'impiegato non abbia contribuito alla cassa di previdenza durante dieci anni di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 33, lettera c), e 40.

Ove però l'iscritto abbia ottenuto il riscatto di cui ai successivi articoli 67 e 69 ed all'art. 66 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, il periodo così riscattato è utile per il computo del decennio di contribuzione.

La norma di cui al comma precedente si applica anche nel caso di riscatto di servizi ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, ma le quote eventualmente ancora dovute sono trattenute sulla indennità o sulla pensione.

Sono pure computabili per il decennio predetto i periodi di servizio prestati con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle casse, istituti o fondi speciali contemplati dai precedenti articoli 7, ultimo comma, 10, 11 e 13, quelli resi allo Stato, che siano cumulabili ai termini del presente ordinamento, e quelli cumulabili a norma del successivo art. 55.

Art. 47.

Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dagli impiegati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, nonché il servizio comunque riscattato.

Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile successivamente prestati.

E' pure calcolato utile il servizio militare di leva che l'impiegato presti posteriormente alla sua iscrizione alla cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interruzione di carriera, purché l'impiegato stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda entro il termine perentorio di due anni dalla reinscrizione alla cassa e paghino il contributo personale e quello dell'ente per il tempo della permanenza sotto le armi, commisurato sulla retribuzione valutabile agli effetti dell'iscrizione goduta alla data di riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare. Il termine predetto non può scadere prima di due anni dalla pubblicazione del presente ordinamento, né, per gli impiegati già iscritti che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reinscrizione alla cassa.

E' pure calcolato utile il servizio militare prestato per richiamo dell'iscritto che conservi il diritto al posto, nel qual caso l'ente corrisponde i contributi sulla retribuzione cui l'impiegato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile, salvo rivalsa per il solo contributo personale

Vedi anche l'art. 26 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Art. 48.

Il servizio prestato dall'impiegato licenziato a norma del primo comma dell'art. 247 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è improduttivo di trattamento di quiescenza tanto nei riguardi dell'impiegato quanto nei riguardi della sua famiglia.

L'art. 247 del RD 3 marzo 1934, n. 383, è stato abrogato dall'art. 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Tale articolo disponeva "Salvo, se del caso, l'azione penale, il segretario comunale, il segretario Provinciale, nonché gli impiegati e salariati del Comune, della Provincia e dei Consorzi, che abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti, incorrono, previo i necessari accertamenti, nel licenziamento.

Essi non hanno diritto a pensione od indennità alcuna." ndr.

Art. 49.

Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli

casi per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennità o della pensione.

[Le benemerienze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista, sono valutate a norma degli articoli 5 e 10 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, esteso al personale degli enti locali con regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennità o della pensione].

Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennità o della pensione teorica valutata in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui è stata determinata l'indennità o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui al quinto comma dell'art. 34. La quota di aumento dell'indennità o della pensione rimane a carico della cassa di previdenza. Art. 50.

I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute, ovvero in disponibilità, sono calcolati per intero agli effetti della indennità o della pensione.

I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego non sono calcolati.

Art. 51.

I servizi utili prestati simultaneamente presso due o più enti si valutano come unico periodo, agli effetti del computo del servizio utile complessivo, ma, per la misura della pensione o della indennità, si tiene conto delle retribuzioni soggette a contributo percepite presso i vari enti.

Art. 52.

Agli impiegati iscritti o già iscritti alla cassa è riconosciuto utile, per il conseguimento dell'indennità o della pensione, il servizio prestato con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, casse, istituti, o fondi speciali per le pensioni contemplati dei precedenti articoli 7, ultimo comma, 10, 11 e 13.

L'indennità o la pensione è in tal caso liquidata in base al servizio complessivo ai termini del presente ordinamento.

Per i servizi resi con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, casse istituti o fondi speciali per le pensioni di cui al precedente art. 11, anteriormente al 1° luglio 1924 o al 22 aprile 1925 o al 7 maggio 1926, gli stipendi sono valutati in misura eguale a quella rispettivamente goduta alle date predette, senza le maggiorazioni di cui al terzo comma dell'art. 34. Il presente comma ha anche valore di interpretazione autentica della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 47 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

L'indennità o la pensione è ripartita a carico della cassa di previdenza e degli enti presso cui il servizio di cui ai commi precedenti fu prestato in proporzione alle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, casse, istituti o fondi speciali per le pensioni.

Agli effetti del riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.

Il pagamento dell'intera indennità o dell'intera pensione è sempre fatto dalla cassa di previdenza, che si rivale sugli enti della quota messa a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota di indennità a carico degli enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti.

Quando la quota messa a carico dell'ente derivi da servizi prestati con iscrizione o assicurazione, ai termini dell'art. 7, ultimo comma, del secondo comma del precedente art. 10, e dell'articolo 13, all'istituto nazionale fascista della previdenza sociale (ora Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, ndr), all'istituto nazionale delle assicurazioni e ad altri istituti assicurativi, ovvero alle casse, istituti o fondi speciali, a termini del secondo comma dell'articolo 11, l'ente è sostituito all'iscritto o all'assicurato negli eventuali corrispondenti diritti verso le casse, istituti o fondi speciali predetti e sino a concorrenza della quota messa a suo carico.

Rimangono salvi in ogni caso, a carico degli enti, i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti o convenzioni di pensione che siano più favorevoli per l'impiegato o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun ente è obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento o convenzione speciale di pensione. A tal fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile l'impiegato fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o alla convenzione speciale, e si applicano poi, per la determinazione della quota proporzionale al servizio con iscrizione al regolamento o alla convenzione speciale, le norme stabilite dai commi quarto e quinto del presente articolo.

Non si fa luogo alla valutazione cumulativa dei servizi prevista nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla cassa di previdenza e quelli con iscrizione a regolamenti, convenzioni speciali, casse, istituti o fondi speciali per le pensioni siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.

A tutti gli effetti del presente ordinamento la iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, casse, istituti o fondi speciali, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni. Tale norma ha anche valore di interpretazione autentica delle disposizioni dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, concernenti la iscrizione [7] ai regolamenti, convenzioni speciali, casse, istituti o fondi speciali.

Art. 53. (nel testo modificato dall'art. 30 della legge 24 maggio 1952, n. 610)

Nei casi di valutazione cumulativa dei servizi di cui al precedente art. 52 se l'impiegato o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un ente con iscrizione a regolamento o convenzione speciale di pensione, o alle casse, istituti o fondi speciali di cui all'articolo medesimo, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennità, la quota di indennità o di pensione liquidata dalla cassa a carico dell'ente secondo le norme dell'articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti:

a) dalla quota di indennità si detrae il capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale;

b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

La cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già conseguito la pensione da uno degli enti, casse, istituti o fondi speciali di cui al precedente art. 51 la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dalla cassa a carico dell'ente, con le norme seguenti:

c) dalla quota di indennità si detrae il valore capitale della pensione già conseguita, calcolato alla data della cessazione definitiva del rapporto d'impiego, con applicazione delle tabelle di cui alla precedente lettera b);

d) dalla quota di pensione si detrae la pensione già conseguita.

La cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

Quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti, Casse o Istituti speciali per i servizi prestati presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente interessato può chiedere la restituzione di tali rate mediante ritenuta sulla quota di indennità o di pensione a suo carico.

L'impiegato che abbia conseguito un assegno di quiescenza a carico della cassa di previdenza o la sua vedova o i suoi orfani, per ottenere la valutazione cumulativa dei servizi, in tutto o in parte successivi, prevista dall'art. 52, deve farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego e deve rifondere le somme corrisposte dalla cassa con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione vigente alla data della domanda. La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta dell'intera nuova pensione diretta ed indiretta liquidata dalla cassa di previdenza e degli eventuali accessori.

Art. 54.

L'indennità o la pensione a favore dell'impiegato che abbia prestato servizi presso due o più enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7 con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione o alle casse, istituti o fondi speciali di cui al precedente art. 52, o della sua vedova o dei suoi orfani, anche se non siavi stata iscrizione alla cassa di previdenza, viene liquidata dalla cassa

medesima, con le norme stabilite dal presente ordinamento, applicando, se del caso, il terzo comma del precedente art. 52.

L'indennità o la pensione in tal modo liquidata è ripartita a carico degli enti presso cui tali servizi furono prestati, con le norme dei commi quarto e quinto dell'art. 52.

Il pagamento dell'intera indennità o della intera pensione, viene fatto direttamente dalla cassa di previdenza, quando l'indennità o la pensione siano divenute definitive o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli enti interessati o per decisione della Corte dei conti.

La cassa di previdenza si rivale sugli enti delle quote messe a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi.

Quando ricorrano i casi previsti dai quattro ultimi commi del precedente art. 52 e dall'art. 53 sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

Art. 55.

Nei riguardi degli impiegati che siano stati iscritti a due o più degli istituti di previdenza, amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, esclusa l'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, sono cumulabili agli effetti del conseguimento delle indennità o delle pensioni, tutti i servizi valutabili secondo le norme dei singoli istituti, fermo restando quanto è stabilito dall'art. 51 per il computo del servizio utile complessivo.

Alla liquidazione provvede l'ultimo istituto presso il quale l'impiegato è stato iscritto.

Nel caso che vi sia stata iscrizione ad uno o più degli istituti predetti è ammesso altresì il cumulo, con le norme di cui ai precedenti articoli 52 e 53, dei servizi resi con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali di pensioni o alle casse, istituti o fondi speciali anche quando non siavi stata iscrizione all'istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che per le disposizioni speciali dei singoli istituti di previdenza i servizi stessi siano valutabili.

L'indennità o la pensione complessiva, nei casi di cui ai commi precedenti, è costituita dalla somma delle quote di indennità o di pensione teoriche determinate per ciascuno degli istituti di previdenza, in base alle norme speciali degli istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, e viene pagata dall'istituto che provvede alla liquidazione.

La pensione complessiva non può essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo stabiliti per l'istituto che la liquida; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente.

Gli altri istituti di previdenza cui spetta la determinazione di quote di indennità o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, all'istituto che provvede alla liquidazione stessa, le rispettive quote di indennità o il valore capitale delle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli istituti medesimi valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del Ministro per le finanze.

Nel caso che vi siano quote a carico degli enti, l'indennità o l'intera pensione viene pagata dall'istituto che provvede alla liquidazione, che si rivale sugli enti medesimi, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 52 e 53.

Nessuna indennità o pensione è dovuta se non vi sia stata iscrizione per 10 anni complessivamente agli istituti predetti e agli enti con regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle casse, istituti o fondi speciali, eccezione fatta per i casi previsti dalle leggi dei singoli istituti di previdenza.

È pure computabile per il decennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli istituti di previdenza con versamento del capitale accumulato.

Art. 56.

Nei casi di cui al precedente art. 55, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli istituti di previdenza ivi indicati siano state già corrisposte l'indennità o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non può essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego, non sia fatta pervenire alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza o alla prefettura, dichiarazione di rinunciare al godimento della pensione già conferita e di voler rimborsare all'istituto che ha conferito l'indennità o la pensione, le somme da questo corrisposte con i relativi interessi composti al saggio di interesse delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennità, in vigore per l'istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in un'unica soluzione o con

trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta ed indiretta liquidata, e degli eventuali accessori.

Art. 57.

In tutti i casi in cui, nei riguardi del personale passato da servizio dello Stato a quello degli enti di cui agli articoli 5 e 7 del presente ordinamento, o viceversa, il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e sue modificazioni o leggi speciali, stabiliscono la valutazione cumulativa dei servizi resi allo Stato con quelli prestati alla dipendenza degli enti, la liquidazione degli assegni è fatta dallo Stato.

Per il personale predetto, nel computo del servizio utile, si tiene conto di tutti i servizi utili a pensione prestati allo Stato e agli enti, da valutarsi rispettivamente con le norme riguardanti il personale dello Stato e con quelle della cassa di previdenza, nonché, nei casi previsti dall'articolo 55, degli altri periodi valutabili secondo le disposizioni dei singoli istituti di previdenza.

Le quote di indennità o di pensione a carico della cassa di previdenza, degli enti e degli altri istituti di previdenza, in corrispondenza dei servizi o periodi rispettivamente valutati, si determinano con le norme stabilite dal presente ordinamento, in ragione dell'assegno calcolato in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo Stato come prestato presso enti con regolamento speciale di pensione. In tale determinazione, per i servizi di Stato, cui non corrisponda retribuzione pensionabile effettiva o virtuale, si tiene conto di quella goduta immediatamente prima di tali servizi, o, in mancanza, di quella immediatamente successiva.

Nei casi in cui secondo le disposizioni citate nel precedente comma primo, la indennità o la pensione complessiva debba determinarsi con le norme applicabili per i dipendenti statali, lo Stato corrisponde a suo carico la differenza tra l'assegno dovuto e la quota a carico della cassa di previdenza, valutata secondo il comma precedente ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli enti e degli altri istituti di previdenza. L'assegno dovuto non può essere minore della somma delle quote a carico della cassa, degli enti e degli altri istituti di previdenza.

Nei casi in cui la indennità o la pensione complessiva debba invece costituirsi con la riunione delle singole quote, la parte a carico della cassa si aggiunge alle quote relative ai servizi di Stato ed a quelle eventualmente a carico degli enti e degli altri istituti di previdenza.

Le maggiori quote della indennità o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, restano in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennità o pensione, né agli effetti del terzo comma del presente articolo.

La quota dovuta dallo Stato è a carico del Ministero alle cui dipendenze è stato reso l'ultimo servizio statale.

Il pagamento è integralmente effettuato dalla cassa di previdenza per gli assegni diretti ed indiretti relativi ai titolari che alla data di cessazione definitiva del rapporto d'impiego erano in servizio presso gli enti e alle loro famiglie, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, nonché di quelle a carico degli enti con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. Per i titolari che alla data di cessazione definitiva erano in servizio statale il pagamento è integralmente effettuato dallo Stato, salvo rivalsa delle quote a carico della cassa e degli enti.

Art. 63. (nel testo modificato art. 24 della legge 24 maggio 1952, n. 610)

L'impiegato che abbia conseguito dalla cassa di previdenza l'indennità o la pensione, qualora riprenda servizio presso uno degli enti contemplati dalla presente legge, può continuare a godere della pensione e viene nuovamente iscritto alla cassa, per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme del presente ordinamento.

L'impiegato predetto può chiedere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purché rinunci alla pensione e rifonda alla cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

L'impiegato riabilitato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata in una unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'amministrazione viene comunicato l'importo da versare oppure, ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o delle indennità in vigore alla data della

presentazione della domanda. Se l'impiegato cessa dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene recuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta o indiretta o sulla indennità.

Vedi anche l'art. 41, comma 1, della legge 11 aprile 1955, n. 379, ndr.

Art. 67.

Agli impiegati iscritti alla cassa di previdenza è data facoltà di chiedere, con le norme di cui al successivo art. 68, il riscatto, agli effetti dell'indennità o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili secondo il presente ordinamento, prestati:

- a) presso uno degli enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7, con qualsiasi qualifica anche di avventizio o di salariato;
- b) presso consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di pubblica amministrazione;
- c) presso aziende private o presso enti che abbiano perduto il carattere di istituzione pubblica di beneficenza nelle condizioni di cui ai primi due commi del precedente art. 21;
- d) presso aziende private o enti non iscrivibili esercenti un pubblico servizio, anteriormente alla iscrizione o reinscrizione alla cassa;
- e) alle dipendenze dello Stato, in servizio di impiegato o di salariato anche non di ruolo, esclusi quelli prestati in qualità di operai giornalieri;
- f) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente, che non sia già utile ai sensi del precedente art. 47;
- g) presso enti di diritto pubblico, non contemplati nelle precedenti lettere.

Vedi anche l'art. 21 della legge 11 aprile 1955, n. 379, ndr

Il servizio da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando le frazioni; le frazioni superiori a sei mesi possono a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.

La Corte costituzionale, con la sentenza 7 marzo 1986, n. 46, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 67 nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore.

Art. 68.

La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 67 deve essere presentata alla prefettura o alla cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

- a) dalla prima effettiva iscrizione alla cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente alla iscrizione stessa;
- b) dal reingresso in servizio con effettiva reinscrizione alla cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo di iscrizione;
- c) dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, dagli impiegati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla cassa;
- d) dal reingresso in servizio con effettiva reinscrizione alla cassa, dagli impiegati già iscritti che alla data di pubblicazione del presente ordinamento non siano in servizio con iscrizione alla cassa.

Art. 69.

Gli impiegati iscritti alla cassa di previdenza, muniti di laurea o di titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Vedi anche l'art. 21 della legge 11 aprile 1955, n. 379, ndr.

La domanda deve essere presentata alla prefettura o alla cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

- a) dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, dagli impiegati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla cassa;
- b) dalla data di assunzione in servizio con effettiva iscrizione alla cassa o del passaggio in posto per il quale sia prescritto il possesso della laurea o del titolo equipollente, dagli impiegati che ottengano l'assunzione o il passaggio successivamente alla pubblicazione del presente ordinamento;
- c) dal reingresso in servizio con effettiva reinscrizione alla cassa, dagli impiegati già iscritti che alla data di pubblicazione del presente ordinamento non si trovino in servizio ai quali la laurea o il titolo equipollente sia stato richiesto per uno dei posti precedentemente occupati.

La durata legale dei corsi universitari o equiparati, ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo dalla data del conferimento della laurea o del titolo equipollente e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei, utili agli effetti del presente ordinamento, applicando per l'arrotondamento del periodo residuale l'ultimo comma del precedente art. 67.

La Corte costituzionale:

- con la sentenza 26 ottobre-9 novembre 1988, n. 1016, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, primo comma, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi di durata legale di corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione per l'ammissione in servizio;
- con la sentenza 25 settembre-3 ottobre 1990, n. 426, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, primo comma, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie, quando il detto titolo sia stato utilizzato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni;
- con la sentenza 18-29 marzo 1991, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, primo comma, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio;
- con la sentenza 23 maggio-18 giugno 1991, n. 280, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, comma primo, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento dell'attestato abilitante all'attività di educatore professionale, rilasciato da presidi del Servizio sanitario nazionale ovvero da strutture universitarie, quando il detto titolo si sia reso indispensabile per l'accesso, nel pubblico impiego, alle inerenti mansioni;
- con la sentenza 2-21 aprile 1993, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, comma primo, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, rilasciato dalle scuole universitarie dirette ai fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per essere ammesso o per occupare un determinato posto nel corso della carriera;
- con la sentenza 22 aprile-3 maggio 1993, n. 209, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, primo comma, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera;
- con la sentenza 24 giugno-10 luglio 1981, n. 128, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione costituisca necessario requisito all'immissione in carriera.